

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25658** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Pateri, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Alghero, nr. 29, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso la determinazione dell'INPS, sede di Cagliari, nr. 153221 del 23.05.2018 ed il Ministero dell'Interno;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 17.02.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Luigi Pateri e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato e titolare di pensione di anzianità a decorrere dall'anno 2010, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha respinto la domanda di pensione privilegiata presentata dall'interessato il OMISSIS per carenza dell'ineludibile requisito concernente la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui il medesimo risulta affetto.

Dagli atti risulta che la CMO presso l'Ospedale Militare di Cagliari, con verbale nr. OMISSIS del OMISSIS, ha riconosciuto la patologia "CERVICO ARTROSI IN FASE ALGICA" dipendente da causa di servizio; in data OMISSIS l'interessato veniva sottoposto a visita medico legale presso il suddetto Ospedale Militare ai fini dell'erogazione della pensione privilegiata, al termine della quale la CMO, in relazione alla predetta infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, stabiliva l'ascrivibilità alla 8^a categoria della Tabella A da durare a vita in quanto patologia non suscettibile di miglioramento. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, tuttavia, con Delibera nr. OMISSIS adottata nell'Adunanza del OMISSIS, aveva giudicato la menzionata malattia non dipendente da causa di servizio; in funzione del richiamato parere negativo l'INPS ha emesso il provvedimento di reiezione dell'istanza di pensione privilegiata oggetto del presente gravame.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente, mettendo in risalto le conclusioni cui è pervenuta la CTP del Dott. Giorgio De Muro in

data OMISSIS, ha dedotto l'erroneità, l'infondatezza, l'incongruità e la genericità del suddetto parere nr. OMISSIS emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, da considerarsi pertanto assolutamente inattendibile sotto il profilo medico-legale e con motivazione illogica, sottolineando che dalla documentazione sanitaria e dal foglio matricolare del proprio assistito emerge, con preclara evidenza, che la citata patologia è sorta certamente durante lo svolgimento del servizio d'istituto, e per causa di esso, all'età di soli 32 anni, anche tenendo conto della circostanza che il nominato OMISSIS ha svolto per moltissimi anni ed in maniera continuativa servizi di ordine pubblico, nonché attività operative che lo obbligavano a rimanere permanentemente in piedi, frequentemente in ambiente esterno ed in condizioni climatiche avverse con temperature molto rigide specie nei mesi invernali ed autunnali.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 19.05.2022, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio per mezzo della propria Avvocatura con comparsa versata in atti il 03.06.2022, in cui ha chiesto il rigetto del gravame alla luce del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. OMISSIS del 15.06.2022, ha chiesto il parere del Collegio Medico Legale presso il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità "CERVICOARTROSI IN FASE ALGICA, in atto: NOTE DI SPONDILOARTROSI DIFFUSA SENZA DISTURBI FUNZIONALI", da cui risulta affetto il ricorrente,

previa trasmissione al citato Collegio di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria versata nel fascicolo processuale, compresa la perizia medica di parte stilata dal Dott. Giorgio De Muro in data OMISSIS; il CTU, dopo alcune richieste di proroga determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, riferiva con parere reso nella seduta del 15.10.2024 e trasmesso il 14.10.2025, negando la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata da parte attrice.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, la richiesta di rinvio della discussione formulata dal legale del ricorrente durante la discussione, al fine di controdedurre rispetto alle conclusioni del CTU, non può essere accolta, sul rilievo assorbente che la perizia è stata depositata il 14.10.2025 con ampio margine temporale per eventuali repliche.

Sempre in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno per difetto di legittimazione passiva.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che il Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari afferma nel suddetto parere, dopo una puntuale ed analitica ricognizione della documentazione esaminata, tra cui le due CTP di parte, nonché una descrizione clinica generale sulle caratteristiche della patologia da cui risulta affetto il ricorrente, che le malattie cronico-degenerative del rachide sono considerate "multifattoriali", essendovi in gioco vari fattori: costituzionali, anagrafici, endocrino-metabolici, meccanico-traumatici, mentre non trova conferma il ruolo dell'esposizione ad avverse condizioni meteorologiche o

microclimatiche. Tra i fattori meccanico-traumatici di origine “professionale”, correlati ad una condizione di “sovraccarico biomeccanico”, gli studi epidemiologici sottolineano, in particolare: la movimentazione manuale di carichi; le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV); le posture incongrue (fisse/protratte); i movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco. Il CTU soggiunge, con riferimento alle problematiche eziopatogenetiche della “Spondiloartrosi cervicale” insorta nel nominato OMISSIS nel 1988, che, pur essendo l’attività lavorativa svolta dal ricorrente certamente impegnativa e fonte di rischi, tuttavia dalla documentazione agli atti non emergono dati circostanziati ufficiali relativi alla frequenza, alla durata ed alla intensità dell’esposizione a tali rischi, precisando, inoltre, che la correlazione tra l’attività lavorativa e la descritta patologia può essere riconosciuta soltanto con onere della prova rigoroso a carico del dipendente e previo inoppugnabile riscontro di mansioni particolarmente stressanti il tratto cervicale della colonna vertebrale, cioè quel “surplus” di fattori specifici rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio d’istituto. Il Collegio Medico Legale conclude la propria disamina evidenziando che la descritta malattia è da considerare non dipendente da causa di servizio.

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi dei due Organi medico-legali che si sono pronunciati in merito alla non dipendenza da causa di servizio della patologia da cui risulta affetta parte attrice, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari con il citato parere del OMISSIS, alle quali si formula

espresso ed integrale rinvio, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto.

D'altro canto, il prefato parere è idoneo a confutare tutte le deduzioni prospettate nella perizia di parte prodotta dalla difesa, la quale appare decisamente recessiva e non sufficiente a scalfire il solido quadro clinico esposto con rigorose e convincenti motivazioni dal Collegio Medico Legale, Organo terzo, indipendente ed imparziale dotato di elevatissima qualificazione e specializzazione in materia di infermità da cui risulta affetto il personale civile e militare, che la stessa normativa nel settore della pensionistica pubblica identifica quale CTU da privilegiare per l'affidamento della consulenza nei giudizi concernenti l'accertamento della dipendenza di malattie da causa di servizio, il quale ribadisce ed integra il giudizio negativo già espresso, con dovizia di argomentazioni, dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; in particolare, questo Giudice reputa assolutamente convincente ed immune da vizi logici o incongruenze o travisamento dei fatti la convergente valutazione espressa dai predetti Organi collegiali, poiché la nitida e lineare motivazione addotta, incentrata in modo espresso, da una parte, sull'assenza di elementi oggettivi che consentano di correlare causalmente, ovvero con criterio concausale efficiente e determinante, la patologia in rassegna al servizio prestato, dall'altra, sulla palmare constatazione che nei precedenti di servizio del ricorrente non sono comunque ravvisabili eventi specifici, frequenti e duraturi potenzialmente idonei a dar luogo con elevata probabilità ad una genesi dell'infermità in parola. Ne discende, quale immediato corollario, che il descritto parere del Collegio

Medico Legale è in grado di infirmare e superare in modo evidente tutte le argomentazioni ed i dubbi sostanziali e procedurali formulati in proposito nella relazione della Dott. Giorgio De Muro.

In secondo luogo, non è superfluo rammentare che, in ogni caso, il valore inerente alla valutazione, ai fini del libero convincimento di questo Giudice, del contenuto della prefata CTU demandata al Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari, si colloca, almeno in astratto e salvo l'obbligo di verificarne la reale ed effettiva coerenza ed attendibilità complessiva, ampiamente riscontrata nella presente fattispecie, su un gradino certamente superiore nella scala di delibazione delle risultanze processuali rispetto alle perizie stragiudiziali depositate dalle parti, le quali, con riferimento ai giudizi tecnici espressi, integrano sotto il profilo giuridico, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti ed ormai granitici, un semplice mezzo difensivo, al pari delle altre eccezioni e delle argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo, dalla fisionomia meramente indiziaria; nel caso specifico, dapprima il Comitato di Verifica per le cause di servizio, e successivamente il Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari, quest'ultimo in qualità di CTU designato, Organi collegiali in possesso di notoria ed indiscutibile professionalità, si sono espressi in modo concorde, non già sulla base di tendenze statistiche massive, bensì su elementi specifici e circostanziati legati al caso concreto, per la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente.

Sussistono giusti motivi, considerata la natura della presente controversia e le indubbie difficoltà inerenti all'accertamento sanitario della dipendenza da causa di servizio dell'infermità postulata dal ricorrente, per disporre la

compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 17.02.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 24/02/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)